Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 gennaio 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 dicembre 1957, n. **1237.**

Procedura per la liquidazione degli indennizzi per danni di guerra di modesto importo ai beni aziendali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute negli articoli 16 e 18, comma primo, terzo e quarto, della legge 27 dicembre 1953, numero 968, si applicano anche per la liquidazione degli indennizzi per danni ai beni di cui all'art. 4, lettere *b*), *c*) e *d*), purchè l'ammontare dell'indennizzo da liquidarsi con decreto dell'Intendente di finanza o del Ministero del tesoro non superi le lire 200 mila per ciascuna domanda.

Art. 2.

Le norme di cui all'art. 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono estese, limitatamente alle liquidazioni degli indennizzi, alle denunce per danni di guerra a beni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 4 per le quali prima dell'entrata in vigore della stessa legge erano state effettuate liquidazioni provvisorie di importo non superiore ad un milione di lire.

Restano escluse dall'applicazione del precedente comma le liquidazioni provvisorie effettuate anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, numero 968, che siano state sostituite da liquidazioni definitive, ai sensi della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANDREOTTI — GONELLA — TOGNI — COLOMBO — GAVA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 17 dicembre 1957, n **1238.**

Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' accordata sanatoria per tutte le concessioni di contributi statali per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati di abitazione urbani e rurali effettuate in difformità delle disposizioni vigenti all'epoca, anche se il contributo sia stato esteso a lavori relativi a parti di fabbricato non adibite ad abitazione nè al momento dell'evento bellico nè successivamente.

La sanatoria è esclusa nei casi nei quali la concessione sia conseguenza di reato.

Art. 2.

Nei casi in cui per il ripristino di fabbricati distrutti siano state applicate le norme relative alle riparazioni, l'Amministrazione, su domanda degli interessati da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, può revocare l'originaria concessione e consentire, anche per i lavori già eseguiti, l'applicazione delle norme per la ricostruzione vigenti all'epoca o, in mancanza, successivamente emanate.

Art. 3.

A coloro i quali, nel periodo compreso tra la entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e quella della legge 31 luglio 1954, n. 607, hanno, senza autorizzazione, ripristinato il fabbricato di abitazione danneggiato o distrutto, è concesso il contributo nella misura ridotta di cui all'art. 55 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, sempre che abbiano presentato la preventiva denuncia del danno nonchè la dichiarazione di voler ripristinare il bene distrutto o danneggiato entro i termini fissati dall'art. 7 della legge stessa.

Nel caso di lavori di ripristino di fabbricati adibiti ad uso di abitazione, eseguiti od iniziati senza autorizzazione, anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 607, l'accertamento definitivo del danno effettuato dal Genio civile o dall'Intendenza di finanza prima del loro inizio tiene luogo dell'autorizzazione medesima.

Art. 4.

I proprietari di case di abitazione danneggiate o distrutte dalla guerra i quali, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, avevano ottenuto l'autorizzazione per l'inizio delle opere, hanno facoltà di chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori.

Art. 5.

I fabbricati danneggiati da eventi bellici e demoliti o da demolire in attuazione del piano di ricostruzione possono essere ricostruiti altrove, conservando il diritto ai benefici per la riparazione e ferma restando l'indennità di espropriazione.

I fabbricati di cui al comma precedente già demoliti, ove non sia possibile valutare l'entità del danno ai fini della determinazione del contributo di riparazione, sono considerati completamente distrutti sia ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo di ricostruzione, sia ai fini dell'indennità di espropriazione.

Art. 6.

E' data sanatoria per i lavori di ricostruzione, effettuati dallo Stato, di beni, a qualsiasi uso destinati, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, distrutti o danneggiati da eventi bellici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1239.

Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il n. 4) dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal seguente:

« 4) i criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento ».

Art. 2.

Il n. 1) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal seguente:

« 1) l'elenco dei lavoratori che essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dell'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ed avendo compiuti gli anni 14 e non superati i 65 risultino disoccupati agricoli a norma dell'art. 10 del presente decreto riportandoli per gruppi di specializzazione agricola e per categorie professionali secondo lo stato di famiglia ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — TAMBRONI
— MEDICI — COLOMBO
— GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1957

Nomina della Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1957-31 ottobre 1959.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238;

Visto l'art. 7 del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1957-31 ottobre 1959;

Vista la nota n. 7568/9 del 29 ottobre 1957, con la quale il presidente della Corte dei conti designa, quale presidente dell'anzidetto Collegio, il consigliere dottor Francesco Aria;

Vista la nota n. 150010 del 17 ottobre 1957, con la quale il Ministero del tesoro conferma, quale proprio rappresentante in seno al Collegio, il direttore di divisione dott. Aldo Contino;

Decreta:

La Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1957-31 ottobre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Aria dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Rubino prof. Domenico, professore universitario;

Capozzi dott. Enrico, direttore di ragioneria di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Contino dott. Aldo, delegato del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1957

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPALLINO

(7221)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1957.

Sostituzione di un componente la Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 1955, relativo alla ricostituzione della Commissione centrale per le cooperative;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1957, col quale l'avv. Alberto Benaglia, direttore generale della Cooperazione, è stato collocato a riposo;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1957, col quale il dott. Alfredo Fragomeni, ispettore generale nel ruolo organico della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, è stato incaricato della reggenza della Direzione generale della cooperazione;

Ritenuta l'opportunità di sostituire l'avv. Alberto Benaglia nella carica di componente della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Il dott. Alfredo Fragomeni, reggente della Direzione generale della cooperazione, è nominato membro della Commissione centrale per le cooperative, ai sensi del terzo comma art. 18 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dalla legge 8 maggio 1949, n. 285, in sostituzione dell'avv Alberto Benaglia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1957
Registro n. 4 Lavoro e previdenza soc, foglio n 379 — GALLOZZI

(7195)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1957.
Termini e modalità dell'istruttoria per la concessione della utilizzazione idroelettrica delle acque del fiume Menotre, in comune di Foligno, in applicazione dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2101.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 27 maggio 1943, n. 1052, con il quale fu concesso alla Società Unione esercizi elettrici di derivare dal fiume Menotre, in comune di Foligno (Perugia), la portata media di mod. 13, per produrre, sul salto di m. 21,42, la potenza nominale media di kW. 273, da trasformare in energia elettrica;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1955, numero 5970, con il quale la predetta Società è stata dichiarata decaduta dalla concessione sopra indicata;

Ritenuta l'opportunità di stabilire i termini e le modalità della istruttoria per l'eventuale concessione dell'utilizzazione idroelettrica come sopra dichiarata decaduta a quella ditta che dia accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione e utilizzazione, a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2101, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 707, e versi, in aggiunta a quella normale, una cauzione speciale non inferiore a cinque annualità del canone demaniale di L. 179 088;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 3 del regio decreto legge 5 novembre 1937, n. 2101 (convertito nella legge n. 707 del 7 aprile 1938) è aperta la gara fra le ditte che intendono concorrere per ottenere la concessione dell'utilizzazione idroelettrica delle acque del fiume Menotre, in comune di Foligno (Perugia), già assentita alla Società Unione esercizi elettrici col citato regio decreto 27 maggio 1943, n. 1052.

Art. 2.

Ai fini della suddetta gara, esemplari dello schema del disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, e del relativo progetto di massima 24 settembre 1938 a firma dell'ingegnere Fascetti rimarranno depositati, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione durante le ore di ammissione del pubblico in ufficio presso l'ufficio del Genio civile di Perugia, per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Entro il termine utile di quaranta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* coloro che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire apposita domanda in bollo in doppio originale all'ufficio del Genio civile di Perugia, il quale restituirà all'interessato uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione. La domanda dovrà essere corredata della quietanza attestante il versamento della somma di L. 4478 (lire quattromilaquattrocentosettantotto) pari a un quarantesimo del canone annuo per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato con l'art. 3 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Nella domanda potranno essere avanzate richieste di modifiche al testo del predetto schema di disciplinare di concessione, sulle quali l'Amministrazione deciderà.

Art. 4.

Non sarà tenuto conto di domande presentate oltre il predetto termine, o non corredate dalla quietanza del suddetto versamento di L. 4478 dovuto o di domande che siano accompagnate da richieste di varianti da apportare al progetto dell'utilizzazione.

Roma, addì 26 novembre 1957

Il Ministro: TOGNI

(6694)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1957.
Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata « Industria del freddo » all'ampliamento del Magazzino generale frigorifero, con sede in Novi Ligure.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti Ministeriali 5 novembre 1951 e 13 ottobre 1954, che autorizzano l'istituzione e l'esercizio, in Novi Ligure, via Giuseppe Verdi, n. 12, di un Magazzino generale frigorifero gestito dalla Società a responsabilità limitata « Industria del freddo »;

Vista la domanda presentata dalla predetta Società per essere autorizzata ad estendere il regime di Magazzino generale ad alcune celle refrigerate di nuova costruzione, site nel Magazzino generale frigorifero su citato;

Visto il favorevole parere espresso in proposito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria con la nota n. 15076 del 22 novembre 1957;

Decreta:

Art. 1.

La Società a responsabilità limitata « Industria del freddo », con sede in Novi Ligure, è autorizzata ad estendere il regime di Magazzino generale da essa goduto a termini dei decreti Ministeriali citati nelle premesse del presente provvedimento, alle sette celle frigorifere di nuova costruzione recanti i numeri da 8 a 14 ed alle cinque anticelle contraddistinte con le lettere da *A* ad *F*, nella perizia e nelle planimetrie allegate alla domanda sopra indicata.

Art. 2.

Alle merci che saranno depositate nelle nuove celle frigorifere e nelle anticelle di cui all'articolo precedente si applicano il regolamento e le tariffe autorizzate pei depositi effettuati nelle altre parti del Magazzino generale frigorifero di Novi Ligure, già funzionanti.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà, entro sei mesi al Ministero dell'industria e del commercio, mediante regolare delibera di Giunta, l'integrazione della cauzione che a suo avviso la Camera medesima ritenga, a sensi di legge, necessaria, a seguito dell'entrata in funzione delle nuove celle refrigerate, di cui al precedente art. 1.

Roma, addì 9 dicembre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6913)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Genova n. 22238 in data 18 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Missio Fausto, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Genova, con il dott. Palma Luigi;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott Palma Luigi, è chiamato a far parte, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, della Commissione provinciale per il collocamento di Genova, in sostituzione del dott. Missio Fausto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(6993)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Sondrio n. 19900 in data 29 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Isella Pier Luigi, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione provinciale sindacale (C.I.S.L.) di Sondrio con il geom. Lisca Giuliano;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Lisca Giuliano è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio, in sostituzione del sig. Isella Pier Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(7080)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1957.

Accettazione delle dimissioni del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1951, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia nella persona del signor Augusto Cappelli;

Considerato che il sig. Cappelli ha rassegnato le proprie dimissioni da detta carica;

Decreta:

Sono accolte le dimissioni dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia, rassegnate dal sig. Augusto Cappelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1957

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(7217)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 684 del 27 dicembre 1957
Prezzi del carburo di calcio

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 684 del 27 dicembre 1957, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEL CARBURO DI CALCIO

1. A parziale modifica dei provvedimenti n. 221 del 30 marzo 1950 e n. 271 del 6 aprile 1951, i prezzi massimi del carburo di calcio per le vendite dal produttore sono stabiliti con decorrenza immediata in:

L. 7.000 al q.le per la pezzatura (da mm 10 a mm 120),
L. 6.000 al q.le per il minuto (fino a mm 10);

per merce resa franco destino per vagone completo (base 15 tonn. lorde) alle stazioni delle ferrovie dello Stato e alle stazioni delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo; per la Sardegna gli stessi prezzi s'intendono per merce resa cif ai porti di sbarco.

I suddetti prezzi si riferiscono a quintale lordo (kg 94 netti).

Per le vendite inferiori al vagone completo (15 tonn lorde) e fino alle 5 tonn è consentita una maggiorazione sui prezzi sopra indicati di L. 500 al q.le, sempre per merce resa franco destino come sopra.

Per le vendite di quantitativi inferiori a 5 tonn tale maggiorazione è elevata a L. 1.000 al q.le per merce resa franco destino.

Per i ritiri diretti in fabbrica, comprese le consegne locali, con mezzi del compratore, i produttori concederanno un abbuono sui prezzi sopra indicati, di L. 150 al q.le lordo.

2. Il rendimento in acetilene del carburo di calcio in pezzatura (da mm. 10 a mm 120) dovrà essere di litri 300 per chilo netto di carburo a 15° ed a 760 mm di pressione con una tolleranza massima del 5%.

Il prezzo di L. 6.000 al q.le per il carburo di calcio minuto (0/10 mm.) si riferisce ad un rendimento di litri 265 per chilo netto di carburo a 15° e 760 mm. di pressione, con applicazione di una scala di variazione di prezzo in proporzione all'effettivo rendimento.

3. I suddetti prezzi s'intendono per merce infustata, escluso l'imballaggio. L'imballaggio formato dalle fabbriche produttrici sarà addebitato ad un prezzo non superiore a L. 650 per ciascun fusto nuovo da kg. 50.

Nel caso che il cliente provveda a ritirare la merce con fusti propri è consentita una maggiorazione non superiore a L. 300 al q.le per le operazioni di ricevimento di tali fusti, cernita, essiccamento, infustamento, pesatura, carico, ecc.

(7222)

Provvedimento n. 685 del 27 dicembre 1957
Tariffe dell'energia elettrica

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 685 del 27 dicembre 1957, ha adottato la seguente decisione.

TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Cap. 2° del provvedimento 620: Illuminazione privata

1. Facendo richiamo alle disposizioni contenute nel cap. 2° del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, e facendo seguito ai provvedimenti n. 638 del 29 marzo 1957, n. 658 del 12 luglio 1957, n. 666 dell'8 agosto 1957 e n. 681 del 4 ottobre 1957, le ditte sottoelencate, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1958 ed afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, sono autorizzate ad applicare la maggiorazione del 2300% ai prezzi bloccati nel 1942 per l'energia d'illuminazione privata, con la eccezione per il prezzo a kWh della stessa energia erogata a contatore per illuminazione privata, che non potrà superare i prezzi indicati come appresso per ciascuna delle aziende sottoelencate:

Azienda Elettrica Comunale di Mezzoldo (Bergamo . . . L. 20 —
Società Applicazioni Elettriche Bozzi Piccone - Italiano e Melchiorre - Gessopalena (Chieti) » 36 —
Società Idroelettrica Via e Aurea - Longobucco (Cosenza) . » 36 —
Dott. Egidio Scaldaferri - Impresa Elettrica del Garga - Firmo (Cosenza).
a) comune di Morano Calabro . . . . » 32,40
b) comune di Acquaformosa . . . » 42 —
c) comune di Firmo . . . . » 34,80
Ditta Riba Giuseppe - Dronero (Cuneo):
a) tariffa a contatore . . . » 28,50
b) tariffa a cottimo . . » 26,85
Azienda Elettrica Marinelli Giovanni fu D. & C. - Musellaro di Bolognano (Pescara) . » 40 —
Amministrazione Elettrica del comune di San Michele all'Adige (Trento) . » 22 —
Azienda Elettrica Comunale di Fenna (Trento) » 26,10
Azienda Elettrica Arteniese - Artegna (Udine) » 30 —
Latteria Sociale Turnaria Zomeais di Tarcento (Udine) . . » 28,80

2. *L'Impresa Elettrica Angiò Matteo di Albidona* (Cosenza), con decorrenza dalla stessa data della riduzione dei minimi di consumo nei confronti degli utenti di illuminazione privata, disposta con il capitolo 2° del provvedimento n. 620, e fino al 31 dicembre 1958, fruirà della integrazione di L. 5, da parte della Cassa conguaglio tariffe elettriche, per ogni kWh di energia elettrica per uso di illuminazione privata, ammissibile a rimborso dalla predetta Cassa in base alle disposizioni di cui ai provvedimenti n. 348 e seguenti.

Detta integrazione è parificata a quella derivante dalla applicazione del cap. 2° del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953.

3. Restano immutate nei confronti delle ditte sopraelencate le altre disposizioni contenute nel citato provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

(7223)

Provvedimento n. 686 del 27 dicembre 1957
Rimborso dell'onere termoelettrico

Il Comitato interministeriale prezzi, con provvedimento n. 686 del 27 dicembre 1957, ha adottato la seguente decisione.

RIMBORSO DELL'ONERE TERMOELETTRICO

1. A parziale modifica di quanto stabilito dai provvedimenti n. 186 del 30 luglio 1949, n. 290 del 10 luglio 1951 e n. 436 del 6 luglio 1954, il rimborso dell'onere termico, a carico della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, viene corrisposto soltanto alle aziende elettriche appresso indicate e limitatamente alla produzione termoelettrica effettuata fino al 31 dicembre 1958.

Inoltre, a decorrere dalla produzione termoelettrica iniziata con il primo bimestre del 1958, il predetto rimborso viene effettuato, da parte della Cassa conguaglio, mediante la corresponsione alle aziende interessate delle seguenti aliquote per ogni kWh prodotto per via termica e misurato alle macchine generatrici:

1) Società Idroelettrica delle Madonie « S I M A » - Castelbuono . . . L. 9 —
2) Società Impianti Elettrici « S I E » Isola del Giglio . . . » 12 —
3) Società Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri « S I P P.I.C » - Capri . . . » 4 —
4) Impresa Elettrica A. Napoli & C. - Castrofilippo . . . » 10 —
5) Società Elettrica Liparese - Lipari . » 6,50
6) Società Forza & Luce ing. A. Climenti - Isnello . . . . » 8 —
7) Impresa Elettrica Francesco Mancuso Peria Palazzo Adriano . . . » 5 —
8) Società Elettrica di San Mauro Castelverde San Mauro Castelverde » 13 —
9) Società Elettrica D'Anna & Bonaccorsi - Ustica . . . » 9 —
10) Società Elettrica di Scoglitti Vittoria . » 10 —

11) Officina Elettrica Accardi - Favignana . L. 12 —
12) Società Produzione Elettrica « A.P.E. » - Polizzi Generosa . . . . » 6 —
13) F.lli Leone & Conte - Carloforte . . . . » 15 —
14) Società Esercizi Elettrici « S.E.E. » - Petralia Sottana . . . . » 7,50

II. Per ottenere il predetto rimborso le aziende interessate debbono presentare alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, con le stesse modalità in vigore, un rendiconto bimestrale nel quale sia indicata la quantità di energia prodotta termicamente, quale risulta dai registri di centrale e dalle comunicazioni fatte dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.).

III. Le imprese sopraelencate, che ritenessero necessario fruire anche oltre il 1958 del rimborso dell'onere termico sono tenute a presentare apposita domanda al Comitato interministeriale dei prezzi, a pena di decadenza, entro il 31 agosto del 1958.

Tale domanda dovrà essere corredata del bilancio economico consuntivo del 1957 e di quello preventivo per il 1958, nonchè di tutti gli elementi tecnici, economici e finanziari atti a dimostrare la necessità di tale rimborso nel quadro delle esigenze del bilancio aziendale e delle tariffe dell'energia elettrica attualmente autorizzate.

(7224)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nell'articolo unico del decreto Ministeriale 9 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 27 dicembre 1957, concernente la protezione temporanea in materia di invenzioni, modelli e marchi al « 9° Salone-mercato internazionale delle calzature », Vigevano, alle parole « dal 4 al 13 gennaio 1957 » vanno sostituite le parole « dal 4 al 13 gennaio 1958 ».

(7239)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 19 ottobre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di San Tommaso di Caramanico (Pescara).

(7039)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 300

Corso dei cambi del 31 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,85	624,89	625,85	624,95	624,80	624,90	—	624,90
$ Can.	634,15	634,50	633,75	634,25	633,30	634 —	634,125	634 —	—	634,25
Fr. Sv. lib.	145,79	145,77	145,79	145,79	145,75	145,80	145,78	145,80	—	145,80
Kr. D.	90,65	90,65	90,75	90,67	90,65	90,70	90,68	90,60	—	90,60
Kr. N.	87,60	87,65	87,65	87,69	87,80	87,65	87,65	87,60	—	87,60
Kr. Sv.	121,04	121 —	121,03	121,05	120,90	121,05	120,94	121 —	—	121,15
Fol.	165,58	165,57	165,60	165,60	165,60	165,55	165,55	165,50	—	165,50
Fr. B.	12,52	12,535	12,54	12,54	12,53	12,55	12,5375	12,50	—	12,54
Fr. Fr.	149,25	149,25	149,35	149,26	149 —	149,30	149,27	149,10	—	149,25
Fr. Sv. acc.	143,10	143,17	143,08	143,20	143,10	143,20	143,15	143 —	—	143,15
Lst.	1752 —	1753,25	1753,50	1753,25	1752,50	1753,50	1752 —	1753 —	—	1753,20
Dm. occ.	149,10	149,20	149,25	149,16	149,10	149,25	149,10	149 —	—	149,20
Scell. Aust.	24,09	24,09	24,11	24,0925	24 —	24,10	24,09	24,06	—	24,10

Media dei titoli del 31 dicembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62 —
Id. 3,50 % 1902	62,175
Id. 5 % 1935	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	82,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,05
Id. 5 % 1936	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1957

1 Dollaro USA	624,845
1 Dollaro canadese	634,187
1 Franco svizzero lib.	145,785
1 Corona danese	90,675
1 Corona norvegese	87,67
1 Corona svedese	120,995
1 Fiorino olandese	165,575
1 Franco belga	12,539
100 Franchi francesi	149,265
1 Franco svizzero acc.	143,175
1 Lira sterlina	1752,625
1 Marco germanico	149,13
1 Scellino austriaco	24,091

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Lucera (Foggia) espropriati in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n 1281 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 276 del 30 novembre 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta CURATO Marianuina e Baldassarre fu Giandomenico e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L 5 874 941 (lire cinquemilioniottocentosettantaquattromilanovecentoquarantuno)

I seguenti dati, esposti nell'allegato n 2 al sopracitato decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n 1281, e nell'allegato al decreto Presidenziale 1° marzo 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 141 del 21 giugno 1955, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art 5, comma primo, della citata legge n 156

Errata

Intestazione ditta. . . . rispettivamente per la quota di L 53.787,34 e L. 56 829,98
Foglio 109, particella 6 superficie Ha 92 31 80
2° Corpo terreni confinazione: (omissione)

Corrige

Intestazione ditta . . rispettivamente per la quota di L 32 828,16 e L. 29 509,09
Foglio 109, particella 6 · superficie Ha 92 32 80
2° Corpo terreni: confinazione. I sopradescritti terreni confinano · *nord*: con il comune di San Severo, *est* e *sud* con proprietà della stessa ditta

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6998)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « M. Chiello », di Piazza Armerina (Enna), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 1° dicembre 1957 del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « M Chiello », di Piazza Armerina (Enna), in liquidazione coatta, il dott Fusone Cesare fu Luigi è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni

(7227)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 50674/3ª San , in data 3 agosto 1957, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1952;

Ritenuto che il dott. Corea Carlo ha dichiarato di non accettare la nomina a titolare della condotta medica di Staletti,

Visto l'ordine di preferenza indicato dagli altri candidati dichiarati idonei, nelle domande di ammissione al concorso, e tenuto conto delle rinunzie pervenute da parte di alcuni di essi,

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Il dott Anania Giovanni è dichiarato vincitore della condotta medica di Staletti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Staletti

Catanzaro, addì 30 novembre 1957

Il prefetto NICOSIA

(6908)

PREFETTURA DI MANTOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il precedente decreto in data 8 novembre 1957, pari numero, con il quale il dott. Bondi Pietro è stato assegnato alla condotta veterinaria del comune di Sustinente,

Vista la rinuncia in data 23 novembre 1957 del predetto sanitario alla condotta stessa,

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei,

Visto l'art 26 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Il dott. Marchiori Luca è assegnato alla condotta veterinaria del comune di Sustinente

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune interessato

Mantova, addì 4 dicembre 1957

p. *Il prefetto*. DEGLI UBERTI

(6954)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.